

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

A) ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

1) Sede amministrativa.

Per gli spazi amministrativi (uffici) si deve far riferimento alla normativa vigente (D.Lgs. 09/04/08 n. 81), in particolare per quanto riguarda le altezze minime.

2) Sede didattica.

Premesso che il numero minimo di allievi per ciascuna iniziativa è disposto dal regolamento gestionale nel tempo vigente e dagli avvisi di riferimento, si riassumono di seguito le disposizioni riguardanti le sedi didattiche.

- a) **Le aule:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,0 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un'aula con altezza inferiore a 3,0 mt, ma comunque superiore a 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 2,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 2,0 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.
- b) **I laboratori:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt, una cubatura per persona di non meno di 10 mc ed una superficie minima di 2,0 mq/persona. Qualora l'altezza sia inferiore a quella indicata è necessario presentare un documento rilasciato dall'organo di vigilanza competente (A.S.S.) che attesti il nulla osta allo svolgimento dell'attività; inoltre, devono essere adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.
- c) **I laboratori informatici:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 2,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto: analogamente a quanto sopra, sono invece necessari 2,5 mq/persona in caso l'altezza sia tra i 2,7 mt ed i 3,0 mt oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, ma sono sufficienti 2,2 mq/persona oltre ai 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, per ambienti in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria.
- d) **Gli ambienti bivalenti:** devono avere un'altezza minima di 3,0 mt ed una superficie minima di 4,2 mq/persona oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto. Per un ambiente con altezza inferiore ai 3,0 mt, ma comunque superiore ai 2,7 mt, si possono compensare i volumi con una superficie minima di 4,7 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, oppure si possono mantenere i 4,2 mq/persona, oltre ad un'area aggiunta di 4,0 mq per l'insegnante e per gli spazi di rispetto, nel caso in cui sia presente una adeguata climatizzazione e siano garantiti i necessari ricambi d'aria. In entrambi gli spazi didattici generati dovrà essere specificato il numero degli allievi, che non può essere inferiore ai valori definiti dal regolamento gestionale nel tempo vigente e dagli avvisi di riferimento.
- e) **I servizi igienici:** ogni piano deve essere dotato di almeno un bagno per sesso (con indicazioni ben evidenti) ogni 50 allievi potenziali; i servizi igienici devono inoltre:

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

- 1) essere dotati di antibagno;
 - 2) garantire l'accessibilità per i disabili in almeno uno dei bagni (con tutti gli accessori previsti);
 - 3) essere dotati di una finestra di almeno 0,5 mq apribile sull'esterno, o, in alternativa, di un estrattore meccanico adeguato e certificato.
- f) **Le strutture:** devono essere adeguate per il superamento delle barriere architettoniche; gli eventuali ascensori devono essere in regola con le normative vigenti (vedi anche elenco documentazione da produrre). In particolare:
- 1) in caso di attività rivolta esclusivamente a soggetti disabili fisici e/o sensoriali, gli ascensori devono essere conformi alle disposizioni vigenti (attualmente D.M. n. 236 del 14 giugno 1989);
 - 2) in caso di presenza casuale di disabili (cioè per iniziative formative non riservate esclusivamente a disabili), deve essere assicurata al disabile in carrozzina la possibilità di accedere autonomamente all'ascensore; ove ciò non fosse possibile, l'accessibilità può essere assicurata con l'ausilio di un tutor, che deve essere nominato in via preventiva e del quale deve essere garantita la presenza in sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale.
- g) **Le scale** devono avere le seguenti caratteristiche:
- 1) quando la larghezza della scala è inferiore a 2 mt deve essere presente almeno un corrimano;
 - 2) quando la larghezza della scala è superiore ai 2 mt deve essere presente un corrimano su ogni lato;
 - 3) quando la larghezza della scala è superiore ai 4 mt deve essere presente anche un ulteriore corrimano intermedio;
 - 4) il corrimano deve avere un'altezza compresa tra 0,90 mt e 1,10 mt;
 - 5) l'eventuale parapetto deve avere un'altezza non inferiore a 1,0 mt;
 - 6) ove necessario va applicato il battipiede.
- h) **Le porte**, intese come uscita di emergenza, devono avere un'altezza minima di 2,0 mt, e devono garantire il criterio di "esodo ordinato" in tutte le applicazioni. Non sono mai ammesse porte girevoli o a scomparsa (scorrevoli). L'uscita dalle aule deve rispettare la larghezza di cui alla successiva Tabella n. 1; porte intermedie nei corridoi devono rispettare la larghezza di cui alla successiva Tabella n. 1 e risultare apribili nei due sensi di passaggio oppure rispettare il senso di esodo. Il dispositivo di apertura antipánico è obbligatorio sopra le 25 persone.

Tabella n. 1

Presenza totale persone (flusso possibile)	Larghezza uscita (cm)	Senso apertura
25	80	"preferibilmente" secondo la via di esodo
50	120 oppure 2 x 80	secondo la via di esodo, con maniglione antipánico
100	1 x 120 + 1 x 80 minimo	secondo la via di esodo, con maniglione antipánico

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

B) MISURE DI SICUREZZA

- a) L'ente deve disporre di un documento di valutazione dei rischi e di un piano delle emergenze che devono risultare dedicati ad ogni singola sede e non generici; il piano di emergenza deve essere conforme alle disposizioni vigenti (D.M. del 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e D.Lgs. 09/04/08 n. 81). Nel piano di emergenza deve risultare evidente l'organizzazione per la gestione dei disabili anche casuali con particolare attenzione alle situazioni di esodo.
- b) Per gli adempimenti in fatto di organico e misure di sicurezza, l'ente richiedente l'accreditamento può affidarsi all'organizzazione dell'eventuale affittuario o affidarsi ad un'organizzazione esterna già presente nella sede con compiti nell'ambito della sicurezza: nell'accordo stipulato devono risultare evidenti i rapporti tra le due parti, con la precisazione che il soggetto richiedente l'accreditamento deve dichiarare di aver valutato ed approvato la struttura fornita e le procedure seguite da detta organizzazione, dandone descrizione e garanzia, e che il l'ente medesimo è consapevole che resta comunque responsabile della sicurezza dei suoi utenti e dipendenti.
- c) Per ogni sede devono essere individuate le seguenti figure:
- 1) R.S.P.P (responsabile del servizio prevenzione e protezione) che può essere anche un collaboratore esterno, purchè qualificato;
 - 2) Medico competente, ove previsto (D.Lgs. 09/04/08 n. 81 artt. 18, 25, 41);
 - 3) Addetto/i al pronto soccorso che devono essere presenti nella struttura durante gli orari di lezione;
 - 4) Addetto/i alle emergenze ed antincendio che possono coincidere con gli addetti al pronto soccorso.
- d) Per ogni sede operativa e didattica è necessario avere almeno 1 addetto al pronto soccorso, emergenza ed antincendio ogni 80 persone su non più di due piani contigui (cioè 3° e 4°, ma non 1° e 3°: in quest'ultimo caso gli addetti dovranno essere uno per piano). Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.
- e) In caso di utenza con disabilità fisica e/o sensoriale si devono nominare degli ulteriori addetti al pronto soccorso, emergenza ed antincendio (tutor dedicato al disabile) in numero congruo alla presenza di soggetti con la disabilità suddetta. Gli addetti devono essere presenti nelle strutture durante le attività didattiche e quindi, oltre ai titolari, devono essere nominati, per ogni sede, uno o più sostituti.
- f) Per la segnaletica di emergenza si fa riferimento alle disposizioni vigenti (D.Lgs. 09/04/08 n. 81). In particolare:

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

- 1) di fronte all'uscita di ogni aula deve essere ben visibile un segnale con il senso di esodo, in conformità al piano di emergenza;
- 2) la planimetria dei locali con il piano di esodo (vie e uscite) deve essere ben visibile vicino alla porta di uscita o sull'anta fissa della stessa;
- 3) le uscite di emergenza devono essere dotate di illuminazione di emergenza.

Allegato D (Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

Elenco documenti da presentare per ogni sede

Nota n.1: la normativa citata è quella attualmente vigente; eventuali modifiche e integrazioni disposte dagli organi competenti trovano applicazione indipendentemente dalla modifica del presente documento riassuntivo di sintesi.

Nota n.2: l'ente che chiede l'accreditamento in via non esclusiva di una sede didattica composta da spazi esattamente coincidenti con aule, laboratori, laboratori informatici o ambienti bivalenti già accreditati a titolarità di un altro ente in via non esclusiva, è esonerato dalla presentazione dei documenti contrassegnati con l'asterisco (*) a condizione della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'ente richiedente, in cui si attesti che tali documenti sono ancora validi ed applicabili agli spazi oggetto della domanda.

Nota n.3: La procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento si considera espletata a conclusione dell'attività amministrativa di verifica della documentazione prodotta, sulla base del presente Elenco, dall'ente formativo interessato. L'attività di ispezione in sede per la preliminare verifica della sussistenza dei requisiti in tal modo accertati sulla base della documentazione presentata viene svolta su iniziativa della Direzione, qualora dall'esame della documentazione ne ravvisi la necessità, con le modalità previste all'articolo 21, comma 4 del Regolamento.

Resta comunque ferma la facoltà della Direzione di svolgere successive verifiche ed ispezioni ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Nota n.4: l'ente formativo interessato (l'Operatore), in luogo della presentazione dei documenti e delle dichiarazioni di cui al presente elenco, ai fini della dimostrazione e dell'accertamento del possesso dei requisiti, può optare per la presentazione alla Direzione centrale competente di una asseverazione resa da un esperto che attesti di aver riscontrato, previa verifica della documentazione prodotta dall'Operatore ed ispezione in sede, la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento dei requisiti posseduti da ciascuna sede operativa o didattica.

La suddetta asseverazione contiene anche le seguenti dichiarazioni dell'esperto, rese ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di non essere dipendente dall'ente formativo interessato e di non avere rapporti di stretta parentela e affinità con il suo legale rappresentante;
- b) di essere in possesso di laurea in ingegneria e abilitazione all'esercizio di attività libero professionale;
- c) di possedere un'esperienza almeno triennale in attività di progettazione o di collaudo di edifici pubblici o di edifici destinati a luoghi di lavoro obbligati al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità, ovvero in attività di progettazione e verifica di Sistemi di Gestione della Qualità.

Con la presentazione della suddetta asseverazione si considera espletata la procedura di accertamento del possesso dei requisiti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, salva la facoltà della Direzione di effettuare successive ispezioni in sede per la verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento.

Allegato D (Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

Ai fini delle verifiche ed ispezioni di cui all'articolo 21 del Regolamento, l'Operatore è comunque tenuto alla conservazione presso la propria sede operativa della documentazione di cui al presente Elenco, unitamente al Manuale della Qualità, ove richiesto.

1) DOCUMENTI GENERALI:

a) titoli attestanti la disponibilità delle strutture e, in particolare:

- per gli immobili posseduti ad uso esclusivo: contratto di compravendita, locazione, comodato o usufrutto;
- per gli immobili posseduti ad uso non esclusivo: contratto di compravendita, locazione, comodato o convenzione d'uso.

Fatta eccezione per la compravendita, il titolo deve riportare la data di stipula e di scadenza e deve contenere una chiara descrizione dei locali, l'indicazione dell'esclusività dell'utilizzo o la disponibilità temporale in caso di utilizzo non esclusivo. Detti titoli di disponibilità devono essere debitamente registrati a norma del Testo Unico in materia di Imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif. ed integraz.;

b) certificato di agibilità della struttura con destinazione d'uso appropriata* (T.U.L.L.SS n. 1265/1934, L.R. 23/02/2007 n. 5 o perizia tecnica giurata sullo stato dell'immobile firmata da un tecnico abilitato* e nulla osta tecnico sanitario per la rispondenza dei locali ad uso direzionale/didattico* qualora l'edificio risalgia a data anteriore all'entrata in vigore dell'obbligo del certificato di agibilità e non siano intervenute successive modifiche che ne abbiano comportato la richiesta. Nel caso l'ente, alla data di presentazione della domanda, non disponga ancora del certificato di agibilità, può essere prodotta **copia della domanda presentata all'Amministrazione comunale competente a rilasciare il certificato medesimo, con l'attestazione comunale dell'avvenuta presentazione della domanda di agibilità*. In tal caso la suddetta copia deve essere prodotta unitamente ad una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, in cui si specifica che l'agibilità si intende attestata ai sensi dell'articolo 25, comma 4 DPR n. 380 del 06/06/2001 (silenzio dell'Amministrazione comunale)**.**

c) planimetria dei locali certificata con timbro e firma di un tecnico abilitato, con l'indicazione, per ogni locale:

- 1) del numero identificativo coincidente con quello dichiarato nella domanda;
- 2) del tipo di utilizzo (aula, laboratorio informatico o di altro genere, ufficio, biblioteca, etc.);
- 3) della superficie;
- 4) dell'altezza;
- 5) della capienza prevista e della capienza massima (secondo i parametri definiti dal presente regolamento);

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro sul numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente nella sede.

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

- 2) **DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA:**
- a) **nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)*, con accettazione e attestazione dell'avvenuta comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'A.S.S. di competenza*** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81);
 - b) **nomina, con accettazione, di eventuali altri componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), del medico competente (ove necessario), degli addetti pronto soccorso e degli addetti all'antincendio e all'emergenza,** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81);
 - c) **attestazione delle competenze (corsi specifici, curricula vitae, qualifica professionale o altro) acquisite dai soggetti sub a) e b);** (D.M. 16/01/97, D.M. 10/03/98, D.Lgs. 23/06/03 n. 195, D.M. 15/07/03 n. 388, D.Lgs. 09/04/08 n. 81);
 - d) *abrogato*
 - e) **documento di valutazione dei rischi o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta elaborazione e custodia in originale di detto documento con l'indicazione della data della prima emissione e quella dell'ultima revisione** (D.Lgs. 09/04/08 n. 81); in caso di sedi disponibili a titolo non esclusivo, è altresì richiesta una **dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la presa visione e l'approvazione di tutte le procedure osservate ed imposte dal soggetto ospitante e la dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi relativi alla sede;**
 - f) **piano delle emergenze o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il documento è stato elaborato ed è custodito in originale presso la sede di riferimento** (D.M. 10/03/98, D.Lgs. 09/04/08 n. 81);
 - g) **planimetria indicante le vie di esodo, punti di raccolta, segnaletica di sicurezza, ubicazione, tipo e numero delle attrezzature ed impianti di estinzione, numeri telefonici utili e reperibilità dei responsabili*;**
 - h) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolare effettuazione dei controlli, verifiche e manutenzioni periodiche sugli impianti e attrezzature antincendio;** la documentazione relativa alla conformità, alla verifica ed alla manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature antincendio deve essere disponibile presso la sede dell'ente;
 - i) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta valutazione del rumore nelle sedi oggetto di accreditamento (livello di esposizione dei lavoratori/alunni) e dell'eventuale inquinamento acustico verso l'esterno** (L. 447/95, D. Lgs. 195/06, D.Lgs. 09/04/08 n. 81). Se il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA l'ente deve produrre una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante che il livello di esposizione quotidiana personale è minore o uguale a 80 dBA;**
 - l) **certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si dichiara**

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

di svolgere attività che non rientrano nel D.M. 16 febbraio 1982. In attesa del CPI è valida anche l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco - ex art. 3, comma 5, D.P.R. 12/01/98, n. 37-. (D.M. 16/2/82, D.M. 26/8/92, D.P.R 12/1/98 n. 37 e successive modifiche, D.M. 10/3/98).

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

3) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI ELETTRICI:

- a) **dichiarazione di conformità degli impianti elettrici rilasciata dalla ditta installatrice*** (Legge 1/3/68 n. 186, D.Lgs 25/11/96 n. 626 e successive modifiche, D.M. 22/01/08 n. 37); l'elenco dei materiali usati e il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice deve essere disponibile in sede;
- b) **denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto a terra*** (D.P.R. 26/5/59 n. 689, D.L. 23/12/1982, D.P.R. 22/10/2001 n. 462, D.M. 22/01/08 n. 37, D.Lgs. 09/04/08 n. 81). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede;
- c) **denuncia agli organi di controllo dell'avvenuta installazione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche* o relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato da cui risulti che le strutture sono "autoprotette"*** (D.P.R. 26/5/59 n. 689, D.P.R. 22/10/2001 n. 462, D.M. 22/01/08 n. 37, D.Lgs. 09/04/08 n. 81, Norme CEI). Le dichiarazioni di conformità, il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

4) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO ASCENSORI E MONTACARICHI:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità del libretto di impianto con le manutenzioni e verifiche aggiornate e della dichiarazione di conformità** (L. 24/10/42 n. 1415, D.P.R. 24/12/51 n. 1767, D.P.R. 29/5/63 n. 1497, D. Lgs 30/6/93 n. 268, DPR 18/4/94 n. 441, DPR 24/7/96 n. 459, DPR 30/4/1999 n. 162, D.M. 22/01/08 n. 37). Tutti i documenti dichiarati devono essere disponibili in sede.

5) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI IGIENICI:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante l'adeguatezza dei servizi igienici secondo i parametri definiti dal presente Regolamento.**

6) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dei seguenti documenti a seconda del tipo di impianto e della potenzialità nominale:** (Legge 9/1/91 n. 10, D.P.R. 26/8/93, n. 412, D.P.R. 551/99, D.M. 17/03/03, D.Lgs. 19/08/05, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 22/01/08 n. 37).

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

1. Impianto di riscaldamento:

- a) potenza nominale < 35 kw : libretto aggiornato di impianto e di registrazione delle manutenzioni, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;
- b) potenza nominale da 35 kw a 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPEL o libretto matricolare ISPEL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice;
- c) potenza nominale > 116 kw: libretto aggiornato di centrale e di registrazione delle manutenzioni, denuncia ISPEL o libretto matricolare ISPEL, dichiarazione di conformità della ditta installatrice, CPI.

2. Impianto di climatizzazione:

- a) dichiarazione di conformità della ditta installatrice.

I libretti, le denunce, le dichiarazioni di conformità con il certificato di iscrizione CCIAA della ditta installatrice e i documenti delle verifiche periodiche aggiornate devono essere disponibili in sede.

7) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE ATTREZZATURE:

- a) **descrizione del tipo di attrezzatura didattica utilizzata e della funzione con riferimento a ciascuna sede operativa e didattica;**
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante in cui si attesta che tutte le attrezzature sono conformi al marchio CE (ove applicabile per tipo e data d'acquisto) o ai requisiti minimi di sicurezza (D.P.R. 24/7/96 n. 459, D.Lgs. 09/04/08 n. 81).**

8) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO GLI SPAZI RICREATIVI (SOLO PER LE MACROTIPOLOGIE A E As):

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità di aree ricreative al coperto e all'aperto oppure di strutture sportive, o in alternativa riabilitative (se l'utenza è esclusivamente composta da soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale) proprie o di terzi, adeguate per ubicazione ed ampiezza al numero di allievi cui si presume di rivolgere l'attività formativa; la dichiarazione va accompagnata da una breve descrizione degli spazi.**

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

9) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LE MENSE (QUALORA PRESENTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO):

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la disponibilità dell'autorizzazione sanitaria per la preparazione e la somministrazione di pasti** (Legge 30/4/1962 n. 283 e suo regolamento d'esecuzione, D.P.R. 26/3/1980 n. 327).

10) DOCUMENTI AVENTI AD OGGETTO LA PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE:

- a) **descrizione da parte del legale rappresentante delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche anche in funzione della statistica di frequenza di soggetti disabili.**
- b) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvenuta individuazione di un tutor per consentire, in caso di presenza casuale di disabili, il superamento delle barriere architettoniche non diversamente ovviabili, la cui presenza è garantita presso la sede durante lo svolgimento dell'attività corsuale** (Legge 30/7/71 n. 118, D.P.R. 27/4/78 n. 384, Legge 9/1/89 n. 13, Legge 5/12/92 n. 104, D.M. 14/6/89 n. 236, n.° 503, DPR 380/2001, L.R. n. 5 del 23/02/2007 e D. P. Reg. n. 296/Pres. del 17/09/2007 (Regolamento di attuazione della disciplina dell'attività edilizia ai fini della L.R. n. 5/2007), D.Lgs. 09/04/08 n. 81.

11) ELENCO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE

**Disposizioni inerenti le sedi occasionali
e le sedi non soggette ad accreditamento**

1. Le strutture messe a disposizione dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 3, e comma 3bis della legge regionale 26 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", nonché dai soggetti pubblici territoriali e dalle Case Circondariali non sono soggette ad accreditamento. Le strutture messe a disposizione da enti o imprese per attività formativa rivolta esclusivamente al proprio personale o per la realizzazione di attività di stage e di tirocinio e gli spazi utilizzati per lo svolgimento di lezioni in sede esterna e per attività di carattere seminariale non sono soggetti ad accreditamento.
2. Tenuto conto di quanto previsto nell'allegato B denominato "Settori economico professionali", per lo svolgimento delle attività pratiche di cui

**Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)**

all'articolo 4, l'ente deve disporre, di laboratori coerenti con i settori economico professionali cui si riferisce l'attività pratica che si intende ivi erogare. Tali laboratori possono essere messi a disposizione dell'ente anche dai soggetti di cui al punto 1 e rilevano ai fini dell'accreditamento concesso all'ente.

3. Alle strutture messe a disposizione dai soggetti di cui al punto 1 non si applicano le previsioni del presente Regolamento, fatta salva la presenza di un titolo di disponibilità, debitamente registrato, e corredato di una planimetria che individua in modo puntuale nell'edificio gli spazi interessati. Il titolo di disponibilità deve essere corredato di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dell'ente, con allegata la copia fronte/retro di un suo valido documento di identità, in cui si attesta che l'eventuale rinnovo tacito – ove previsto - è intervenuto nella data ivi indicata, non essendo sopraggiunte disdette ad opera di alcuna delle parti; nella citata dichiarazione sostitutiva di atto notorio va altresì indicata la nuova data di scadenza del titolo di disponibilità rinnovato. Nel caso per le macrotipologie B (Formazione superiore), C (Formazione continua e permanente), BS (Formazione superiore per ambiti speciali) e CS (Formazione continua e permanente per ambiti speciali) l'ente disponga di tali strutture a titolo non esclusivo, nel titolo di disponibilità deve essere altresì espressamente indicato il monte ore annuo pattuito col dante causa.

Le strutture messe a disposizione dell'ente dai soggetti di cui al punto 1 rilevano ai fini dell'accreditamento concesso all'ente.

4. Escluse le strutture logistiche e gli spazi di cui al punto 1. nonché le strutture e gli spazi già accreditati dalla Regione a titolarità di altri enti formativi, le strutture logistiche non accreditate utilizzate per l'attività formativa costituiscono sedi didattiche occasionali.
5. Annualmente, rispetto agli enti accreditati al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si procede alla verifica, il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti formativi procede ad un controllo campionario sulle sedi occasionali utilizzate dagli enti nell'anno solare precedente a quello della verifica.
6. Ai fini di cui al punto 3 si tiene conto delle sedi occasionali utilizzate nei corsi formativi per i quali, nell'anno oggetto della verifica, gli enti formativi hanno

Allegato D
(Articolo 8 - Strutture, attrezzature, arredi)

presentato il modello di fine corso (Mod FP7).

7. Il controllo campionario, eseguito con metodo casuale, riguarda il 5%, arrotondato per eccesso, degli enti di cui al punto 3, nonché il 5%, arrotondato per eccesso delle sedi occasionali dagli stessi utilizzate ai sensi del punto 4.